

REGOLAMENTO (CEE) N. 2566/92 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 1992

relativo all'apertura di una gara permanente per la fornitura all'Albania di riso lavorato a grani medi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1567/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo ad una seconda azione urgente per la fornitura di derrate alimentari destinati alla popolazione dell'Albania (*),

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (**), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 (*), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso (***), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 (*), in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1616/92 della Commissione, del 24 giugno 1992, che stabilisce le modalità della fornitura gratuita di prodotti alimentari destinati alla popolazione dell'Albania (****), modificato dal regolamento (CEE) n. 2098/92 (*), prevede che l'aggiudicazione della fornitura di cereali nel quadro del regolamento (CEE) n. 1567/92 abbia luogo mediante gara; che le gare per la fornitura gratuita di prodotti trasformati riguardano i quantitativi di materia prima da prelevare in contropartita dalle scorte d'intervento per il pagamento di dette forniture, nonché le spese di trasformazione, di trasporto e altre;

considerando che è opportuno indire una gara permanente per la fornitura di una quota di 500 t di riso lavorato a grani medi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1616/92, per la fornitura all'Albania di 500 t di riso lavorato a grani medi detenute dall'organismo d'intervento italiano, conformemente all'allegato I e secondo le disposizioni del presente regolamento.

(*) GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 1.

(**) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(***) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

(***) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(***) GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

(*) GU n. L 179 del 25. 6. 1992, pag. 18.

(*) GU n. L 210 del 25. 7. 1992, pag. 15.

Articolo 2

Le offerte vertono sulla quantità, espressa in tonnellate, di risone necessaria per coprire le spese di fornitura, di trasporto e altre, sino alla fase di consegna prevista per la totalità della partita indicata nel bando di gara di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1616/92.

Il quantitativo di risone, aggiudicato in contropartita della fornitura sarà messo a disposizione, a scelta dell'aggiudicatario, sulle scorte d'intervento all'uopo designate nel precitato bando di gara.

Per quanto riguarda il termine per il ritiro, non si applicano le disposizioni dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione (*).

Articolo 3

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 17 settembre 1992 alle ore 11 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 11 (ora di Bruxelles).

3. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 1° ottobre alle ore 11 (ora di Bruxelles).

4. In deroga all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1616/92 della Commissione, l'organismo d'intervento competente pubblica un bando di gara almeno 3 giorni prima della data fissata per la prima gara parziale.

Articolo 4

Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento italiano.

L'organismo d'intervento italiano comunica alla Commissione le offerte ricevute conformemente allo schema riprodotto nell'allegato II.

Articolo 5

Il certificato di presa in consegna di cui all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1616/92 è riprodotto nell'allegato III.

Tale certificato viene rilasciato dopo lo scarico della merce.

(*) GU n. L 9 del 12. 1. 1991, pag. 15.